



CITTA' DI CATANZARO

SETTORE PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE E TRASPORTI. GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA "Redazione progetto esecutivo – Direzione Lavori – Direzione Operativa - Coord. Sicurezza – Misura e contabilità - per i lavori di riqualificazione del water front di Catanzaro lido e prolungamento lungomare in localita' giovino e degli spazi retrostanti". Codice CIG 40415898BE

RISPOSTE A QUESITI

1° QUESITO

Contenuti: Concerne la possibilità di avere su supporto informatico il progetto definitivo, per poterlo visionare con calma e attenzione (anche la possibilità di scaricarlo dal Vostro sito sarebbe utile); dove è possibile avere una planimetria o aerofotogrammetria di base in DWG per poter utilizzare una base editabile al fine di raccogliere informazioni o proporre soluzioni.

RISPOSTA

La documentazione di gara può essere fornita in copia cartacea, previa richiesta ai punti di contatto, indicando gli elaborati di cui si vuole copia; gli stessi saranno rilasciati dalla ditta Eliocopie Cantafio sita alla via Indipendenza n. 40 di Catanzaro (Telefono e fax 0961 725810) che darà ogni informazione occorrente in merito al costo.

2° QUESITO

Contenuti: Nelle parti del bando e del disciplinare relative alla richiesta dei requisiti tecnici (bando pag 7/18 art III.2.3 e ribaditi nel disciplinare a pag 4 art bb2 punti 2 e 3, nonché a pagina 9-10 al punto 3), si indica che "i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 263 comma 1 lettere b), c) d) del D.P.R. 207/2010 e s. m., da comprovare a pena di esclusione dalla gara, mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m." e viene precisata, altresì, la richiesta di aver espletato negli ultimi dieci anni "**servizi di progettazione esecutiva e/o direzione lavori di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.** relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, indicate al punto II.2.1) del presente bando, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ognuna di esse pari ad almeno 4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione", nonché di aver svolto negli ultimi dieci anni "**due servizi di progettazione esecutiva e/o direzione lavori di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.**, relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, indicate al punto II.2.1) del presente bando, dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare".

A tale proposito va rilevato che tali clausole del bando e del disciplinare di gara, dal momento in cui precisa che i servizi di progettazione svolti devono riferirsi esclusivamente alla "**progettazione esecutiva e/o direzione lavori di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.**", determina, oltre che una restrizione della partecipazione alla gara, una violazione della normativa e in particolare dell'articolo 263 del Dpr 207/2010 secondo cui i "requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di **servizi di cui all'articolo 252**", ovvero di tutti i servizi di ingegneria e architettura complessivamente considerati (ivi compresi la progettazione preliminare e definitiva), senza specificare a quali servizi riferirsi e non certo solo alla "**progettazione esecutiva e/o direzione lavori di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.**" come, al contrario, il bando erroneamente indica e richiede. Alla luce di quanto esposto, Le saremo pertanto grato se vorrà considerare una modifica o un chiarimento a modifica delle suddette clausole, al fine di adeguare le citate anomalie nel disciplinare alla normativa vigente, consentire la più ampia partecipazione alla gara **includendo anche la progettazione preliminare e definitiva** ed evitare possibili contenziosi in quanto la versione attuale del bando e del disciplinare generano una restrizione della concorrenza, limitando la partecipazione alla gara di coloro che posseggono la qualifica necessaria per partecipare alla gara secondo la normativa vigente per le attività indicate dal bando e dal disciplinare di gara **che, in base all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m., deve includere anche i servizi tecnici di progettazione preliminare e definitiva.**

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato dal bando di gara.

3° QUESITI

1° QUESITO.

Contenuti:

Il "Documento descrittivo di gara", al punto b) dell'Offerta Tecnica (pag. 6), riporta:

b) relazione tecnica illustrativa, (...) illustrativa: dell'esperienza e della capacità maturata (...); punti 14

. del ruolo dei professionisti indicati come Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione ed in

progettazione nell'ambito della struttura concorrente componente del raggruppamento, dipendente del concorrente, Direttore tecnico, ecc.). Saranno ritenuti meritevoli di maggiore punteggio i concorrenti che affideranno le anzidette funzioni a professionisti con ruoli dirigenziali e/o direttamente partecipanti; punti 5

. della struttura organizzativa messa a disposizione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione. La relazione dovrà contemplare esclusivamente il personale, che al momento di presentazione dell'offerta, sia dipendente del Direttore dei lavori o del Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione. Saranno considerati tali solo i dipendenti regolarmente assunti e di cui sarà indicato il nominativo, la qualifica professionale e la data di assunzione, precisando il tipo di attività di supporto che andranno a garantire. Nel caso in cui il direttore dei lavori o il coordinatore appartengano ad una Società di Ingegneria, un'Associazione professionale, e simili, il personale dipendente deve essere esclusivamente quello della Società o dell'Associazione a cui appartiene. Al fine della valutazione anzidetta sono esclusi i soci attivi, gli associati, i consulenti su base annua, i collaboratori anche se di tipo coordinato e continuativo o a progetto. A tal riguardo nella relazione dovrà essere indicato anche come il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione intendono avvalersi di detto personale per rendere la prestazione richiesta indicando le attrezzature tecniche e la strumentazione hardware e software di cui dispone il soggetto concorrente; punti 8

. (...)

Da quanto sopra riportato si evince, senza possibilità di dubbio, che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione possono utilizzare, quali collaboratori nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Lavori, solo personale dipendente, regolarmente assunto. Quindi viene precisato che, se il concorrente è una società di Ingegneria, questa non può utilizzare soci attivi, consulenti e collaboratori su base annua.

La disposizione contenuta nel predetto bando è fortemente limitativa ed in palese contrasto con i principi comunitari di "non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità" che devono essere applicati nelle procedure di affidamento, fatti propri dal vigente Codice Appalti (D.Lgs. n. 163/06) e normati, in dettaglio, dal Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010.

Quest'ultimo, al comma 1, lettera d) dell'art. 263 (Requisiti di partecipazione) pone, sullo stesso piano dei dipendenti, con pari dignità, i soci attivi ed i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA.

Nel settore dei servizi di ingegneria, come in tanti altri, è ampiamente diffuso il contratto di consulenza/collaborazione professionale continuativo su base annua. La preparazione, esperienza e capacità dei professionisti non dipendono certo dalla tipologia del rapporto di lavoro.

Per quanto sopra, chiediamo di apportare al disciplinare di gara le opportune rettifiche in conformità alla normativa vigente.

2° QUESITO

Il paragrafo VI.3, lettera a) del bando di gara, nel rendere obbligatoria la presa visione del progetto definitivo e dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'opera, prescrive che tale presa visione potrà essere effettuata

esclusivamente dalle figure professionali designate, in sede di gara, quali Coordinatore della progettazione e Direttore dei Lavori, escludendo la possibilità di delegare altri tecnici.

Anche questa è una forte limitazione della quale, francamente, non si comprende il motivo. Se il concorrente è, come nel caso della scrivente, una società d'ingegneria, certamente dispone di tecnici che, per capacità ed esperienza, sono in grado di effettuare la presa visione e leggere il progetto definitivo ed i luoghi oggetto dell'intervento, senza dover necessariamente corrispondere a coloro che ricopriranno i ruoli di coordinatore della progettazione e direttore dei lavori.

Al riguardo, si chiede di rettificare la suddetta prescrizione, permettendo l'effettuazione del sopralluogo da parte di qualificato tecnico munito di delega.

3° QUESITO

Si chiede di sapere se è possibile acquisire in copia il progetto definitivo posto a base di gara.

RISPOSTE

1. Si conferma quanto indicato dal bando, precisando che si tratta di criteri di attribuzione del punteggio inerenti la “struttura organizzativa messa a disposizione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione” da indicare nella “relazione tecnica illustrativa” (Busta B) e non dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 263 del D. Lgs. 207/2010 (richiesti invece nella busta A) e per i quali il concorrente può avvalersi del personale indicato al comma 1, lettera d). Si precisa altresì che, ai fini della premialità anzidetta, nel caso di raggruppamenti costituiti o da costituirsi il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione potranno avvalersi di personale dipendente di uno qualsiasi dei componenti il raggruppamento o di un componente il raggruppamento stesso.

2. Si conferma quanto indicato dal bando di gara.

3. La documentazione di gara può essere fornita in copia cartacea, previa richiesta ai punti di contatto, indicando gli elaborati di cui si vuole copia; gli stessi saranno rilasciati dalla ditta Eliocopie Cantafio sita alla via Indipendenza n. 40 di Catanzaro (Telefono e fax 0961 725810) che darà ogni informazione occorrente in merito al costo.

4° QUESITO

Contenuti: Riguarda l’invio per e mail della documentazione prevista nel bando per la preparazione delle offerte e delle domande di partecipazione.

RISPOSTA

Le modalità di presentazione dei documenti sono quelle prescritte dal bando di gara.

5° QUESITO

Contenuti: Nel Disciplinare di gara, al punto inerente la Busta B – Offerta tecnica ed in particolare nelle prescrizioni riguardanti la Relazione tecnica illustrativa viene precisato che “Saranno considerati tali solo i dipendenti regolarmente assunti e di cui sarà indicato il nominativo, la qualifica professionale e la data di assunzione, precisando il tipo di attività di supporto che andranno a garantire. Nel caso in cui il direttore dei lavori o il coordinatore appartengano ad una Società di ingegneria, un’Associazione professionale, e simili, il personale dipendente deve essere esclusivamente quello della Società o dell’Associazione a cui appartiene. Al fine della valutazione anzidetta sono esclusi i soci attivi, gli associati, i consulenti su base annua, i collaboratori anche se di tipo coordinato e continuativo o a progetto”

Premesso quanto sopra si fa’ presente che la scrivente è una Società di Ingegneria in possesso dei requisiti previsti art. 254 comma del D. Lgs. 207/2010 ed ha al proprio interno personale inquadrato, sia come dipendente, che come consulente su base annua.

La condizione sopra riportata ed i particolare che “sono esclusi i soci attivi, gli associati, i consulenti su base annua, i collaboratori anche se di tipo coordinato e continuativo o a progetto” a nostro parere contrasta con quanto previsto all’art. art. 254 comma 3d del D.Lgs. 207/2010 .

Si chiede pertanto se si può inserire nel gruppo di lavoro i nostri consulenti su base annua .

RISPOSTA

Si rinvia a quanto risposto al quesito n. 3 , punto n. 1.

6° QUESITO

Contenuti: In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 41 del D. Leg.vo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., il sottoscritto chiede se le referenze bancarie sulla capacità finanziaria ed economica del concorrente di due Istituti bancari bisogna presentarli complessivamente nel n° di due per tutto il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ovvero due referenze per ogni componente del RTP? All'uopo si fa rilevare che il Codice dei Contratti all'art. 41 si riferisce al *concorrente* e non a tutti i componenti di un costituendo o costituito raggruppamento.

Inoltre il sottoscritto chiede se il sopralluogo per la presa visione può effettuarlo un professionista componente del costituendo raggruppamento appositamente delegato dal Capogruppo del RTP.

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato dal bando di gara in merito alle referenze bancarie, rammentando che il giovane professionista (ove presente) è escluso dall'obbligo di presentazione delle referenze bancarie. Per quanto concerne il sopralluogo si conferma quanto previsto dal bando di gara.

7° QUESITO

Contenuti: Come la comunicazione possa essere ulteriormente sviluppata insieme ad altre consociate

RISPOSTA

I quesiti vanno posti in lingua italiana, peraltro trattasi di una dichiarazione di intenti (The questions to be put in Italian, however it is a declaration of intent)

Catanzaro, 25 maggio 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E RUP
Ing. Giuseppe Cardamone